

Codice A1816B

D.D. 22 gennaio 2021, n. 148

P.I. 6615 - CNME68 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo con condotta del gas metano sul torrente Val Grande, in località Tetti Porcili, in comune di Vernante (CN). Richiedente: Società Italgas Reti S.p.a. - Torino



ATTO DD 148/A1816B/2021

DEL 22/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6615 - CNME68 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo con condotta del gas metano sul torrente Val Grande, in località Tetti Porcili, in comune di Vernante (CN). Richiedente: Società Italgas Reti S.p.a. - Torino

In data 18/09/2020 con nota prot. n. 44366/A1816B la Società Italgas Reti S.p.a., con sede legale in Torino, corso Regina Margherita 52, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo con condotta del gas metano sul torrente Val Grande, in località Tetti Porcili, nel comune di Vernante (CN) comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Con nota prot. n. 60510/A1816B del 03/12/2020 è stato comunicato di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 e sono state richieste delle integrazioni documentali, pervenute in data 04/01/2021.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Alberto Gatti di Pavia, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- attraversamento aereo con condotta in acciaio (DN 25) sul torrente Val Grande, tramite aggraffamento sul lato di valle del ponte privato, in corrispondenza dei lotti censiti al C.T. al F. 23 mappale 744 e F.13 mappale 166.

Il ponte privato risulta in regola con la concessione demaniale (pratica CN PO105). Il proprietario del ponte ha rilasciato il Nulla Osta per l'ancoraggio del cavidotto in oggetto.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Vernante (pubblicazione n. 588/2020 dal 04/12/2020 al

19/12/2020) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Val Grande.

Determinato il canone annuo in Euro 188,00, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904
- D.P.R. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- L.R. 40/98 e s.m.i
- D.Lgs. 112/1998 artt. 86 e 89
- D.G.R. 24-24228 del 24/03/1998
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004 e s.m.i.
- D.P.G.R. n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i.
- L.R. 23/2008 art. 17

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la Società Italgas Reti S.p.a., con sede legale in Torino, a realizzare un attraversamento aereo con condotta del gas metano sul torrente Val Grande, in località Tetti Porcili, in comune di Vernante (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- b. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza é pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. durante la costruzione dell'opera e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- e. l'opera in argomento dovrà essere realizzata, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- f. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
- g. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- h. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- j. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- k. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- l. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

2 - di concedere alla Società Italgas Reti S.p.a., con sede legale in Torino ai sensi del Regolamento Regionale n.14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con un attraversamento aereo

con condotta del gas metano del torrente Val Grande, in località Tetti Porcili in comune di Vernante (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - di determinare il canone annuo in Euro 188,00 (centottantotto/00) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6 - di accertare il versamento del canone demaniale riferito all'anno 2021, la costituzione della cauzione infruttifera mediante deposito cauzionale/fideiussione bancaria/assicurativa di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) (pari a due annualità del canone) a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7 - di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centottantotto) versato a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;

8 - di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi della concessione sarà accertato sul capitolo 64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2021.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CNME68_pi6615_SCHEMA_DISCIPLINARE.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Corso Regina Margherita 52 – Torino.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario _____ per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(arch. Graziano VOLPE)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)

-CN ME68-

Rep. n° _____ del _____

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per

la realizzazione di un attraversamento aereo con tubazione del gas sul torrente Val Grande, in

località Tetti Porcili, in comune di Vernante (CN), ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: **Società Italgas Reti S.p.a.** con sede legale in Torino, corso Regina Margherita 52

(P. IVA 00489490011), nella persona dell'Ing. Andrea Persichini, nato a il in

qualità di della società Italgas Reti S.p.a..

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.14/R del

06/12/2004 e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione

demaniale per la realizzazione di un attraversamento aereo (tramite aggraffamento sul lato di valle

del ponte privato – pratica demaniale CN PO105- con condotta del gas metano sul torrente Val

Grande, in località Tetti Porcili, nel comune di Vernante (CN), in corrispondenza dei lotti censiti

al C.T. al F. 23 mappale 744 e F.13 mappale 166, come indicato negli elaborati grafici allegati a

far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o

amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Ai soli fini idraulici, l'opera dovrà essere realizzata secondo le caratteristiche e modalità indicate

negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si allegano al presente disciplinare, subordinatamente

all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. del di autorizzazione

idraulica (P.I.6615) ed approvazione dello schema del presente atto.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2039**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R.

n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda

chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centottantotto/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.